



Consiglio del 21 giugno 2013

**Punto 2 all' ODG
Comunicazioni del Presidente**

ALLEGATO 2.2.

**Attuazione delle disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
(Documento di lavoro)**



Documento di lavoro

Attuazione delle disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

Com'è noto, l'art. 7 comma 8 del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla legge 64 del 6 giugno 2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, prevede che entro il prossimo 15 settembre, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.

In questi giorni, l'ABI sta predisponendo le modalità di raccolta dell'elenco dei debiti ceduti a banche e intermediari finanziari previsto dal decreto legge 35/2013, tramite una piattaforma WEB che consentirà di acquisire le informazioni necessarie con data entry o upload, e appare necessario fornire il contributo associativo, in relazione all'operatività specifica e specializzata degli operatori del settore, sulle informazioni presenti nei sistemi e sul perimetro della rilevazione.

Si analizza prioritariamente la **definizione di pro soluto e pro solvendo**.

Si concorda con la proposta ABI di utilizzare le definizioni contenute nella matrice dei conti delle banche e degli intermediari finanziari e seguire quindi l'**approccio contabile bilancistico**.

Ciò significa seguire per le banche e gli intermediari vigilati la logica IAS che considera pro soluto le operazioni che hanno realizzato il pieno trasferimento dei rischi e benefici (pro soluto effettivo) e pro solvendo tutte le altre (incluso il pro soluto formale) (circ. 217 e 272). Gli intermediari non vigilati, non chiamati (se non in via facoltativa) all'applicazione dei principi IAS, manterranno la distinzione pro soluto e pro solvendo in coerenza con la rappresentazione fatta in bilancio (circ 273).

La segnalazione ha per oggetto crediti scaduti al 31 dicembre 2012, al netto degli incassi o altri movimenti di chiusura (scarichi non finanziari) intervenuti fino alla data della comunicazione.

La distinzione della natura dell'operazione fra pro soluto e pro solvendo va effettuata con riferimento alla fotografia al 31 dicembre 2012.



Si ritiene che vadano esclusi dalla rilevazione i crediti oggetto di cessioni not notification, in primo luogo perché la cessione ha effetto fra cedente e cessionario ma non è opponibile alla Pubblica Amministrazione. Inoltre, ciò comporterebbe un problema di inadempienza contrattuale nei confronti del cedente. Si tenga conto fra l'altro che spesso queste operazioni sono realizzate per sostenere la liquidità dell'impresa cedente in presenza di contratti con la PA che potrebbero contenere clausole di limitazione della cedibilità dei crediti, pena risoluzione del contratto. La comunicazione della cessione attraverso la piattaforma ABI potrebbe pertanto creare pregiudizio al cedente.

Tenuto conto che la normativa non tratta il problema specifico, questa Associazione è orientata ad escludere tali crediti dal censimento, fatta salvo un confronto con ABI se di diverso avviso, sentito il MEF, proprio in conseguenza del fatto che il credito è stato comunque ceduto al Factor.

Si tenga presente che i crediti in questione dovrebbero essere segnalati dalla PA debitrice sulla piattaforma elettronica delle certificazioni, con controparte creditore impresa, non essendo al corrente della cessione.

Si ritiene di includere nella comunicazione i crediti anche se contestati ovvero oggetto di azione legale. Nella segnalazione dovrebbero essere rilevati anche i crediti delle società di factoring verso debitori pubblici relativi a competenze, interessi (per dilazione o mora), ecc., (comprovati da fatture, notule, altro), prevedendo un campo dedicato nella piattaforma ABI

Pare opportuno segnalare che il censimento effettuato dagli intermediari finanziari effettuato ai sensi dell'art. 7 comma 8 non può trovare quadratura con il censimento effettuato dai debitori PA ai sensi dell'art. 7 comma 4.

In ordine alla gestione delle **note di credito** relative ai crediti verso la PA oggetto di cessione e ricompresi nel censimento, **si ritiene opportuno censirle direttamente a rettifica del credito, se abbinabili alla specifica fattura, o in forma generica (con apposito campo da inserire nella piattaforma) se non abbinabili.**

Si ritiene di includere nel censimento anche i crediti vantati nei confronti di Comuni in dissesto o con piano di rientro.

Infine, sempre con riferimento al perimetro di censimento, si ritiene di **escludere dal censimento i crediti vantati nei confronti di Municipalizzate, Consorzi e Enti Strumentali** in ragione del fatto che essi non risultano inclusi nella normativa relativa alla certificazione e non hanno accesso alla piattaforma elettronica per la comunicazione da parte della PA ex art. 7 comma 4 dell'elenco dei debiti di cui sono titolari. Tale esclusione dalla registrazione in piattaforma sembra confermata dalla Circolare 36 del 23 novembre 2012 del MEF.

Passando al dettaglio dei dati che saranno raccolti dall'ABI tramite piattaforma WEB, individuiamo le seguenti informazioni da fornire per ogni credito:

- Codice fiscale e/o partita IVA del singolo cedente + denominazione
- Codice fiscale e/o partita IVA del singolo cessionario + denominazione
- Codice fiscale e/o partita IVA dell'Amministrazione debitrice + denominazione
- Tipo documento (fattura, nota credito, nota competenze/interessi)
- Tipo cessione (pro soluto / pro solvendo)



- Importo ceduto (che può coincidere con l'importo facciale della fattura ma non necessariamente; si pensi al caso di certificazioni parziali, la cessione riguarda solo l'importo parziale certificato). Si tenga conto che per le note di credito non abbinabili o si indentificano nel tipo documento o il campo dovrà gestire importi con segno negativo.
- Importo residuo (cioè l'importo del credito acquistato ancora in essere perchè solo parzialmente incassato o ridotto per altre movimentazioni non finanziarie)
- Data emissione documento
- Data scadenza documento
- Numero documento (rappresenta il numero della fattura originale). Orientativamente 30 caratteri.

L'identificazione univoca del credito deriva dalla combinazione delle informazioni su data emissione fattura, data scadenza fattura, numero identificativo della fattura, codice identificativo cedente e codice identificativo debitore PA.

Le fatture oggetto di cessione possono prevedere il pagamento in più rate scadenza successive. In questo caso si tratta di una fattura con un unico codice identificativo ma con date scadenza diverse. Si invieranno più righe di segnalazione per la stessa fattura con i diversi importi delle rate e le relative scadenze.

Potrebbe infine essere opportuno prevedere un campo note a libera compilazione.

